



**COMUNE DI PONTEREDERA**

**Provincia di Pisa**

REG. N. 179/2021

**PROGETTO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TEMA DELL'ACQUA E DELL'AMBIENTE FLUVIALE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTEREDERA, SOCIETA' CANOTTIERI A.S.D. E LEGAMBIENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PRESSO L' AREA A VERDE ATTREZZATA DENOMINATA "PARCO DEI SALICI" ED IL BATTELLO FLUVIALE PER IL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2022.**

In data 06 agosto 2021, presso la sede del Comune di Pontedera (PI), Corso Matteotti n° 37, con la presente scrittura privata, in esecuzione della determinazione del Dirigente del 1° Settore n.589/2021,

**TRA**

- il **COMUNE DI PONTEREDERA**, con sede in Pontedera (PI) corso Matteotti, 37, (cod. fisc.: n° 00353170509) rappresentato dal Dirigente del 1° Settore Politiche Territoriali **MASSIMO PARRINI**, nato a Empoli (FI) il 12/04/1962, e come tale in legale rappresentanza del Comune stesso, in forza dell'ordinanza sindacale n° 3 del 27/02/2021 ed in applicazione dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**E**

- la **SOCIETA' CANOTTIERI A.S.D.**, con sede a Pontedera (PI), Via Bologna s.n., C.F. 81010460509, rappresentata dal presidente pro-tempore sig. **Leonardo PETTINARI**, nato a Pontedera (PI) il 19/04/1973, autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo statuto societario;

- l'associazione **LEGAMBIENTE VALDERA** con sede in Pontedera (PI), Via





Fiumalbi n. 9, C.F. 90008590508 rappresentata dal presidente pro-tempore sig. Luciano CARLOTTI nato a Bientina (PI) il 09/04/1961 autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo statuto societario;

#### **PREMESSO:**

che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza dell'educazione ambientale nella didattica, nonché il valore della sensibilizzazione e comunicazione dei cittadini quale strumento finalizzato alla crescita della tutela ambientale;

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare dei progetti di educazione ambientale finalizzati alla conoscenza ed al rispetto del territorio ed alle tematiche rilevanti per la sostenibilità ambientale;

Che gli art. 66 e 67 dello Statuto del Comune di Pontedera prevedono fra i compiti dell'Ente la valorizzazione delle associazioni operanti nel suo territorio, nel rispetto della loro autonomia e nell'ambito delle materie di loro competenza;

Preso atto di quanto disposto con le delibere di Giunta Comunale n. 178 del 28/12/2020, con la quale è stato approvato la realizzazione di un progetto presentato dall'Associazione Legambiente Valdera per la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale (CEA) e lo svolgimento di attività escursionistiche e n. 87 del 22/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto di educazione ambientale relativa al tema dell'acqua e della conoscenza dell'ambiente fluviale e lo schema della presente convenzione;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 TERMINI GENERALI**

Per la realizzazione del progetto di educazione ambientale il Comune di Pontedera concede alla società Canottieri Pontedera A.S.D. l'utilizzo dell'area a verde pubblico attrezzato denominata Parco dei Salici e l'utilizzo del battello fluviale dove si





svolgeranno allo scopo della presente convenzione attività educative e ludico ricreative in collaborazione con LEGAMBIENTE.

La società Canottieri si impegna allo svolgimento delle seguenti operazioni, al fine di garantire la fruibilità delle strutture,

1. sfalci del manto erboso e manutenzione (potature, abbattimento, ecc) del patrimonio arboreo con le modalità ed i mezzi da definire con specifico accordo con l'Amministrazione;
2. pulizia delle aree, miglioramento e manutenzione ordinaria delle attrezzature ed infrastrutture presenti nel parco secondo le esigenze di intervento e in base ad un piano di attività da concordare con l'Amministrazione Comunale;
3. sono esclusi i servizi di spazzamento dei percorsi interessati dalla viabilità veicolare e la vuotatura dei cestini presenti nell'area che fanno parte di un altro servizio.

Il Comune di Pontedera, in qualità di proprietario, concede in comodato d'uso gratuito l'imbarcazione denominata "Andrea da Pontedera" con le dotazioni previste per il periodo oggetto della convenzione. Il battello sarà posizionato presso l'approdo sul fiume Arno in corrispondenza dell'impianto di canottaggio già in concessione alla stessa società, dove sarà previsto l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e sarà impiegato per l'esecuzione di escursioni avvalendosi di un conduttore munito di adeguata patente nautica. secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione. Dovrà essere previsto un adeguato rimessaggio nel periodo di inattività del battello stesso a carico della Società nel caso in cui venga effettuato presso le strutture in gestione alla medesima e la manutenzione programmata (motori, parti meccaniche, scafo, ecc.) al fine di garantire l'efficienza del mezzo e provvedere agli obblighi di legge, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

In caso di necessità si dovrà procedere in accordo con il servizio Manutenzioni del Comune di Pontedera, prima di effettuare qualsiasi intervento tecnico di manutenzione





sul natante

Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante le corse in battello, come stabilito dal presente atto di convenzione.

La società si impegna ad effettuare un numero di almeno 50 (cinquanta) escursioni sul battello da svolgere con le modalità che saranno definite di concerto con l'amministrazione comunale.

All'associazione LEGAMBIENTE viene assegnato l'uso di un locale di adeguate dimensione dove saranno svolte le attività /laboratori di educazione ambientale inerenti la tematica dell'acqua, ma anche su temi relativi ai rifiuti, alla biodiversità ed alla conoscenza del territorio con la presenza di un operatore per tre ore per due giorni a settimana.

L'associazione si impegna a svolgere attività di guida sul battello per un totale di 6 (sei) escursioni di mezza giornata con la presenza di guide ambientali escursioniste abilitate le quali, qualora sia utilizzabile l'approdo al Parco Fluviale della Rotta, proseguiranno le escursioni continueranno con la visita della fornace del parco e delle aree lungo l'argine. Inoltre sono previste due escursioni giornaliere sul territorio comunale sfruttando anche la sentieristica CAI presente.

Per i beni conferiti in uso si redigeranno appositi verbali di consegna in contraddittorio tra il Comune di Pontedera e le Associazioni affidatarie a seguito della firma della presente convenzione.

Per la migliore realizzazione del progetto potranno essere stipulati appositi ed ulteriori accordi integrativi al presente atto.

## **Art. 2 SCOPO**

Lo scopo dell'affidamento in uso di quanto descritto all'articolo precedente consiste nella realizzazione del progetto di cui sopra approvato con deliberazione di G.C. n.





nonché nel mantenere in buono stato di funzionamento, di fruibilità e di conservazione gli stessi beni in modo che possano essere utilizzati per le attività di educazione ambientale e per le finalità sportive ricreative e sociali perseguite e comunque per ogni altra manifestazione organizzata in accordo con l'Amministrazione Comunale e terzi.

L'utilizzo della strutture di cui all'art. 1 non può essere effettuata per altro scopo per cui l'affidamento e l'uso è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

### **Art. 3 UTILIZZO DEI BENI**

Le associazioni affidatarie dovranno utilizzare o far utilizzare quanto accordato in uso in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia operandosi al fine di prevenire qualsiasi danneggiamento da parte di tutti gli utenti.

### **Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

L'affidamento in uso dei beni di cui all'art. 1 ha validità per il periodo agosto 2021 – agosto 2022 ed ha una valenza sperimentale, al fine di verificare la fattibilità degli interventi previsti; potrà essere ulteriormente rinnovata mediante provvedimento espresso da parte dei competenti organi comunali, previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Società firmataria.

### **Art. 5 OSSERVANZA NORME GENERALI**

Le associazioni sono tenute ad osservare le prescrizioni e tutte le norme di igiene e sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto e in merito alle





attività svolte.

## **ART. 6 SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'AREA**

È fatto divieto alle Associazioni di utilizzare i beni oggetto del presente atto secondo modalità non previste nel presente disciplinare.

È parimenti vietato l'uso della struttura da parte di persone estranee alle Associazioni affidatarie o da parte di altri soggetti autorizzati, anche se in accordo con l'associazione od i soggetti medesimi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto del presente atto, senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.

## **Art. 7 ONERI A CARICO DEL GESTORE**

I soggetti affidatari si impegnano all'utilizzo per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e per attività ricreative, sportive, sociali ed educative.

Dovranno osservare le leggi e i regolamenti vigenti ed ogni altra normativa in materia di prevenzione COVID-19, assicurazioni sociali, di igiene, di sicurezza, di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni; deve essere fornito al Comune un elenco nominativo di tutto il personale impiegato, comprensivo delle generalità anagrafiche.

Le Associazioni affidatarie devono sottostare, verso i dipendenti eventualmente impiegati, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali ed assumersi a loro carico tutti gli oneri relativi.

Le Associazioni, stante la natura e le finalità sociali perseguite, possono avvalersi di





personale volontario, per il quale deve comunque essere prodotta la documentazione sopra precisata.

Le Associazioni sono in ogni caso, responsabili della sicurezza e dell'igiene del lavoro per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nell'erogazione delle prestazioni nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività esercitate, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

I soggetti affidatari sono tenuti, per quanto di competenza, al rispetto degli obblighi sanciti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Devono assicurare e garantire ai cittadini tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti che richiedono l'accesso ai servizi stabiliti nel presente atto, come sancito dalle vigenti normative. Sono tenuti ad esporre tempestivamente i calendari delle attività organizzate dandone informazione preventiva ai competenti uffici comunali.

Gli affidatari devono produrre al termine del rapporto, il rendiconto finale e apposita relazione contenente l'elenco delle attività svolte e ai risultati raggiunti evidenziando:

- il numero di accessi per ogni attività effettuata suddivisi per fasce di età;
- il numero delle frequenze alle varie attività suddivisi per fascia di età;
- ogni altra notizia utile a valutare l'efficacia dell'azione svolta.

#### **Art. 8 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

**UTENZE e MATERIALI.** Sono a carico del Comune, e con gestione a carico dei competenti uffici, tutte le spese derivanti dalle utenze (acqua, energia elettrica,) nonché dall'approvvigionamento dei materiali occorrenti al gestore per gli interventi di manutenzione, antiparassitari, sabbia, terra e quant'altro necessario per la manutenzione dei passaggi e piccoli spazi, ecc.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA.** Sono altresì a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria della struttura e delle





aree di transito, ecc..

**MEZZI STRUMENTALI.** Il Comune si impegna, nei limiti delle disponibilità di dotazione e di spesa, a mettere a disposizione per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art.7, i mezzi strumentali occorrenti.

L'eventuale assegnazione è precisata nel verbale di cui al precedente art.1.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare o sospendere tale eventuale assegnazione qualora emergano esigenze generali che non possano essere altrimenti soddisfatte.

**ASSICURAZIONE.** Il Comune, con gestione a carico dei competenti uffici, provvede alla copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi per eventuali danni imputabili esclusivamente e direttamente agli impianti di proprietà del Comune medesimo.

È fatta salva l'eventuale rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti degli affidatari in caso di danni conseguenti ad inadempienze conduttive e/o manutentive di competenza di queste ultime.

L'impegno finanziario derivante dal presente atto è previsto complessivamente pari ad € 29.800,00 onnicomprensivi di cui € 22.000, 00 per la società Canottieri e € 7.800,00 e favore di LEGAMBIENTE VALDERA.

#### **Art. 9 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il contributo previsto per la sperimentazione del progetto è pari ad € 29.800,00 onnicomprensivi, suddivisi in € 22.000, 00 a favore dei Canottieri Pontedera A.S.D. e € 7.800,00 e favore di LEGAMBIENTE VALDERA, previa verifica della corretta esecuzione degli interventi previsti dalla presente convenzione a seguito della presentazione di idonea documentazione dimostrativa.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 33% dopo il primo trimestre, 33% dopo il secondo trimestre ed il saldo alla fine del progetto, a seguito di presentazione di





apposita rendicontazione sulle attività svolte, ai sensi dell'art. 7. ed ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento per la concessione di CONTRIBUTI – PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 luglio 2019 , il beneficiario potrà avanzare specifica e motivata richiesta di anticipo fino al 50% del contributo concesso nei casi in cui l'entità e la modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione del beneficiario.

Lo stesso contributo sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo.

#### **Art. 10 ATTIVITÀ**

Per ciò che attiene alle attività espletate si intende stabilito che:

**ATTIVITÀ LIBERE.** La struttura affidata è primariamente destinata, negli orari di apertura, al libero accesso e godimento dei servizi presenti da parte degli abitanti del quartiere e dei cittadini in genere, nel rispetto delle regole e delle norme stabilite in materia.

**ATTIVITÀ ORGANIZZATE.** Gli indirizzi per le attività organizzate, finalizzate all'aggregazione sociale, ricreativa e ambientalista e sportiva e comunque non prevalenti rispetto al predetto libero uso, tendono a soddisfare in primo luogo la domanda di spazi per le iniziative di norma a carattere sportivo, ricreativo e sociale programmate dalla Società concessionaria e dall'Amministrazione Comunale, ma devono comunque garantire, in ultima analisi, "la buona conservazione del bene, la salvaguardia dell'uso pubblico e la tutela degli interessi sportivi generali nell'ambito comunale" (art.2.3 del Regolamento). Particolare attenzione è parimenti posta dall'Amministrazione Comunale nei confronti di eventuali esigenze d'uso scolastiche, alle quali dovrà essere assegnata assoluta priorità.

**RISERVA SPAZI AL COMUNE.** Nell'ambito degli spazi riferiti indistintamente a tutte





le attività dell'associazione affidataria il Comune si riserva la completa disponibilità di un numero massimo di 30 (trenta) giornate annue da utilizzare per eventuali iniziative proprie o patrocinate.

#### **Art. 11 DANNI**

I danni eventualmente rilevati dovranno essere tempestivamente comunicati per scritto all'Amministrazione Comunale, con individuazione delle circostanze in cui sono stati prodotti, per le eventuali azioni di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 12 INADEMPIMENTO E RECESSO DELL'AFFIDAMENTO**

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Pontedera potrà dichiarare risolta per inadempienza la convenzione con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora l'affidataria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi mediante posta certificata o raccomandata A/R.

#### **Art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

I legali rappresentanti delle Associazioni affidatarie dichiarano espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la Sede Municipale del Comune di Pontedera, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente convenzione e di eleggere altresì, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, la competenza del Foro di Pisa.

Eventuali spese inerenti il presente atto e consequenziali, saranno a totale carico del gestore.

Gli Amministratori Comunali od il personale dipendente del Comune di Pontedera preposto ai servizi in affidamento, possono in ogni momento effettuare controlli sulla





gestione e sul rispetto del presente atto.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

**IL COMUNE DI PONTEDERA**

**La SOCIETA' "CANOTTIERI PONTEDERA A.S.D."**

**L' Associazione LEGAMBIENTE VALDERA**



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE,  
e stampato il giorno 05/04/2022 da ELENA CORSI.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.